


**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA
IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE**

(ex artt. 2222 al 2228 c.c.)



TRA

AFAS Azienda Speciale Farmacie Comunali di Perugia, con sede in Perugia, Via Fabio Filzi n. 16/l in persona del Direttore Generale – Legale Rappresentante pro tempore, Dott. Raimondo Cerquiglini, nato a Perugia il 30.09.1959, ed ivi residente in Via Monte Fumaiolo n. 27 (cap 06134), c.f.: CRQ RND 59P30 G478I

di seguito nominata "**Committente**";

E

il Sig. **Michele Marchini**, nato a Castiglione del Lago (PG) il 21 Agosto 1998 C.F. MRC MHL 98M21 C309D, residente a Piegaro – frazione Macereto (PG) in Via Casaceccame nr.27/a,

di seguito nominato "**Collaboratore**".

PREMESSO CHE:

- a. il Committente ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione straordinaria e temporanea, ad un soggetto esperto in materia contabile, per lo svolgimento di attività autonoma avente ad oggetto la riconciliazione dei saldi bancari con le scritture contabili;
- b. la nuova figura professionale opererà in assoluta autonomia, senza vincoli di subordinazione e di orario;
- c. il Collaboratore ha tutti i requisiti richiesti per svolgere tale attività;

- d. il Collaboratore è disposto ad accettare l'incarico, chiedendo che lo stesso abbia natura autonoma dovendo conciliare anche altre personali esigenze

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Il Committente conferisce al Collaboratore, che accetta, l'incarico relativo allo svolgimento di mansioni contabili di ausilio del personale amministrativo ai seguenti patti e condizioni:

ART. 1 - Natura ed oggetto dell'incarico


Il rapporto disciplinato dal presente contratto ha natura di lavoro autonomo occasionale ai sensi degli artt. 2222 e ss. del c.c.. La prestazione è pertanto caratterizzata dalla assenza di subordinazione, continuità e coordinazione.

L'incarico mira all'attività di natura contabile avente ad oggetto la riconciliazione dei saldi dei conti correnti bancari con le risultanze delle scritture contabili.

ART. 2 - Autonomia

Il Collaboratore svolgerà la sua attività occasionale con lavoro esclusivamente proprio, in assoluta autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, senza vincoli di orario né di presenza e senza dover sottostare ad alcun potere gerarchico e/o disciplinare e/o di coordinamento da parte del Committente, nei limiti e secondo le modalità del presente contratto.

Le prestazioni di cui al presente contratto, pertanto, non determinano alcun rapporto di subordinazione gerarchica. Eventuali direttive saranno solo generali e funzionali ad una migliore organizzazione dell'attività lavorativa. Il Collaboratore ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.



Il Collaboratore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso il Committente.

ART. 3 - Diligenza

Nell'espletamento dell'attività, il Collaboratore opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto, facendo uso appropriato della sua professionalità e della sua creatività che non saranno, in alcun modo, limitate da parte del Committente.

Il Collaboratore dovrà svolgere la prestazione personalmente e non potrà in alcun modo avvalersi di suoi ausiliari.

ART. 4 - Segreto Professionale e Riservatezza

Il Collaboratore deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico, né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

Art. 5 - Diritti del Committente

Il Committente ha diritto di essere informato in ordine all'esistenza di ogni situazione di conflitto di interesse con il Collaboratore.

Il Committente ha, inoltre, diritto di essere informato periodicamente in ordine all'esecuzione dell'incarico.

ART. 6 – Decorrenza e durata del contratto.

La prestazione avrà inizio con la sottoscrizione del presente contratto per terminare con il compimento delle attività di cui al precedente articolo 1.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized, cursive 'MM'. The signature on the right is a more complex, circular scribble.

L'attività dovrà essere conclusa entro il termine che possa consentire al Committente di adempiere tempestivamente ai connessi obblighi contabili e fiscali.

ART. 7 - Compensi, rimborsi spese e indennità.

Per lo svolgimento della prestazione indicata è fissato un compenso di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Per le ulteriori attività che si rendessero necessarie, ai sensi dell'articolo 1, sarà autonomamente fissato tra le parti il relativo compenso.

Il compenso si intende al lordo degli oneri fiscali (ritenuta d'acconto del 20%, ai sensi dell'articolo 25 del DPR n. 600/73) e previdenziali eventualmente dovuti e sarà corrisposto al termine della prestazione, previa emissione della relativa notula da parte del Collaboratore.

Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Collaboratore per l'esecuzione dell'incarico.

Al Collaboratore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di prestazione d'opera in regime di lavoro autonomo occasionale.

Il compenso sarà accreditato sul conto corrente che il Collaboratore indicherà al Committente contestualmente alla firma del presente contratto.


ART. 8 - Recesso

Il Committente si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al Collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto fino a quel momento.

Il Collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 15 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio al Committente.

In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

ART. 9 - Rinvio



Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile.

In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.


ART. 10 – Spese di Registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.


ART. 11 – Tutela dei dati personali

Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196.

Il Committente



Il Collaboratore



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si accettano espressamente i punti:

Art. 4 – (Segreto professionale e Riservatezza)

Art. 6 – (Decorrenza e durata del contratto)

Art. 8 - (Recesso)

Perugia, **21 Settembre 2020**

Il Collaboratore

